


OMISSIS

*2) Richiesta dell'U.G.R.A.A. alla Commissione di esprimere una indicazione circa l'applicazione di alcune disposizioni che regolamentano l'art. 24 Legge n. 96/1989*

Tonino Ceccoli riassume le disposizioni adottate dalla Commissione nella seduta del 12 febbraio 2015 (prot. 25279 del 02/03/2015) per la regolamentazione dell'art. 24 Legge n. 96/1989 e per l'individuazione della somma massima ammessa decennale correlata al calcolo della Produzione Lorda Vendibile (PLV), stabilendo così che l'economico e razionale impiego delle macchine e attrezzi agricoli acquistati dagli operatori agricoli professionali è tale quando il valore economico dei mezzi è completamente ammortizzabile in dieci anni con quote annuali corrispondenti al 20% della Produzione Lorda Vendibile stimata in base ai parametri di calcolo approvati dalla stessa Commissione. Specifica che tali disposizioni, miravano a dare una soluzione generale e concreta alle tante delibere parziali, norme generali e norme specifiche che si sono succedute negli anni e che di volta in volta riconoscevano i contributi per l'acquisto di specifici mezzi agricoli in base a specifiche condizioni aziendali. Con il criterio generale di stabilire una somma massima ammessa decennale, proporzionata alla capacità economica dell'azienda di ammortizzare i propri acquisti, si stabilisce un parametro economico generale con il fine, nell'abito della somma massima ammessa decennale, di dare facoltà all'operatore agricolo di gestire gli acquisti di macchine ed attrezzature agricole, in base alle proprie priorità ed esigenze aziendali.

Tonino Ceccoli ricorda che tali disposizioni, nel 2015, sono state approvate con la prospettiva di sottoporle ad eventuali modifiche in base agli esiti dell'applicazione, e chiede pertanto alla Commissione di esprimersi in merito al loro mantenimento. La Commissione, preso atto che l'applicazione delle disposizioni non ha generato particolari problemi, conferma il loro mantenimento anche per il corrente esercizio finanziario.

Viene inoltre sollevato un aspetto particolare in merito alla norma specifica, precedente al 2015, relativa al limite di potenza di 160 CV per l'acquisto di trattore a ruote. Sentito il riferimento e aperto un dibattito sulle innovazioni tecnologiche, in particolare sugli specifici dispositivi automatici (tipo power boost) che applicati al motore consentono oggi di avere macchine che sviluppano potenze variabili e dinamiche a seconda della necessità di produrre più o meno lavoro, la Commissione ritiene che tale



limite di potenza di 160 CV possa essere superato dal criterio generale della somma massima ammessa decennale, nell'ambito della quale l'azienda agraria può orientare i propri acquisti di mezzi agricoli sulla base delle proprie necessità e priorità.

La Commissione esprime, per le valutazioni e ponderazioni della fase istruttoria da parte dei tecnici UGRAA, l'indicazione di considerare l'aspetto agronomico del costipamento del suolo agrario dovuto al passaggio di mezzi eccessivamente pesanti e pertanto di non incentivare l'acquisto di trattori a ruote con potenze minime dichiarate superiori a 160 CV, con possibilità di estensione tramite dispositivo automatico (tipo power boost) fino a 200 CV.


OMISSIS

OMISSIS

La seduta viene sciolta alle ore 12,10.

LA VERBALIZZANTE

- Maria Maddalena Bevitoni -



IL PRESIDENTE

- Stefano Canti -

